

**Regolamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per le
audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla
soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi**

Articolo 1

Audizioni periodiche

- 1.1 L’Autorità convoca in audizione periodica, almeno una volta per anno, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, in audizione pubblica congiunta o in audizioni separate anche per singolo settore regolato, al fine di sottoporre ad informazione e discussione la proposta di aggiornamento annuale del proprio Piano Strategico Triennale.
- 1.1 bis L’Autorità, in sede di revisione annuale del Piano Strategico Triennale, tiene conto delle osservazioni formulate dai diversi portatori di interesse anche contemperando e compensando potenziali finalità divergenti fra i soggetti auditi.
- 1.2 Alle audizioni di cui al precedente comma 1.1 possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l’Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all’ordine del giorno.
- 1.3 Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l’impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.

Articolo 2

Ordine del giorno, verbalizzazione e convocazione

- 2.1 L’Autorità definisce l’ordine del giorno delle audizioni periodiche, anche considerando proposte ed esigenze manifestate dai soggetti di cui all’articolo 1.
- 2.2 L’avviso di convocazione delle audizioni, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell’audizione e le modalità per il suo svolgimento e per la partecipazione, è pubblicato nel sito internet dell’Autorità e in due quotidiani nazionali almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’audizione.
- 2.3 Delle audizioni viene tenuto un rendiconto sommario a cura di un funzionario dell’Autorità. L’Autorità si riserva la facoltà di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni.

Articolo 3

Partecipazione alle audizioni periodiche

- 3.1 I soggetti di cui all’articolo 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all’Autorità, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l’interesse rappresentato o tutelato, l’eventuale inclusione in albi o in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.

- 3.2 L'Autorità, sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione.
- 3.3 I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet dell'Autorità.

Articolo 4
Audizioni speciali

- 4.1 L'Autorità convoca, anche in seguito a richiesta dei soggetti di cui all'articolo 1, audizioni speciali su argomenti o temi particolari.
- 4.2 L'Autorità stabilisce di volta in volta ordine del giorno, luogo, data e modalità di svolgimento e di partecipazione all'audizione speciale.

Articolo 5
Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi

- 5.1 L'Autorità effettua rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi di pubblica utilità nei settori regolati.
- 5.2 L'Autorità svolge indagini sulle modalità di produzione e di erogazione dei servizi e sul rispetto dei livelli generali e specifici di qualità determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/95.
- 5.3 Le rilevazioni di cui al comma 5.1 sono effettuate, con periodicità di norma annuale, anche attraverso istituti specializzati. I risultati delle indagini sono presentati nella Relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ovvero nel corso di audizioni speciali.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito Internet dell'Autorità www.autorità.energia.it ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.